



Ordine degli Psicologi della Campania

Piazzetta Matilde Serao, 7 80132 - Napoli Tel / fax 081.411617 - 081.402314

www.psicamp.it - segreteria@ordpsicamp.it

PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE

(a norma dell'art. 12 dello Statuto della Regione Campania)

"Istituzione del servizio di Psicologia del Territorio della Regione Campania"

Relazione illustrativa

La Regione Campania ha avviato, con l'emanazione delle linee guida per l'attuazione della legge 328/2000, dal 2001 il proprio sistema integrato delle politiche sociali regionali.

Con l'adozione della legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 - "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328" - si è dotata di un ulteriore, importante, strumento per il consolidamento del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali.

La realizzazione di tale sistema è demandato ai 52 Ambiti territoriali per i piani sociali di zona i quali costituiscono i livelli aggregativi locali per la gestione associata tra i Comuni delle funzioni in materia di politiche sociali.

La Regione fissa ogni triennio, con il Piano sociale regionale, i principi di indirizzo e coordinamento per la realizzazione, attraverso i Piani sociali di zona definiti a livello di ciascun Ambito territoriale, del sistema integrato dei servizi.

Per ciascuno dei settori di intervento stabiliti, i Piani sociali di zona hanno prodotto modalità differenziate di intervento attraverso l'utilizzo di strumenti spesso molto diversificati tra un Ambito e l'altro.

Gli interventi programmati e i servizi attivati hanno, con l'evolvere del sistema regionale, affinato la loro capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini e dei territori, seppur in un quadro differenziato tra gli Ambiti e con evidenti carenze soprattutto nel sistema di infrastrutturazione sociale. Si vedano ad esempio i livelli raggiunti in Campania dagli indicatori S05 e S06 degli Obiettivi di Servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.

Nel contesto ancora in evoluzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, appaiono via via definirsi meglio i bisogni e le possibili strategie di intervento. Tra questi si è reso evidente, tra gli altri, un bisogno da parte delle famiglie e degli operatori, di supporto e orientamento nel fronteggiare temi di stretta pertinenza delle discipline psicologiche, ma che non rientrano tra quei servizi psicologici a tutt'oggi offerti esclusivamente in ambito sanitario.

Si mette in evidenza così il bisogno di una figura di Psicologo, in veste di professionista che operi nel sociale, in grado di fornire risposte in tema di lettura delle criticità e individuazione di strategie, attraverso anche l'applicazione di metodologie progettuali, in ambiti relativi a diverse delle aree di intervento di cui all'art. 27 della L.R. 11/2007 come, ad es. quelle delle responsabilità familiari; delle donne in difficoltà; dei diritti dei minori; delle persone anziane; delle persone con disabilità; per interventi atti a migliorare la qualità della vita locale e relazionale ed il benessere dei contesti e delle comunità.

Diversi Piani sociali di zona hanno dato risposta a quest'esigenza mediante l'acquisizione della professionalità dello Psicologo, ad esempio nei servizi di supporto, come il segretariato sociale, ovvero in specifici interventi e servizi locali (si vedano ad esempio le composizioni di short lists di esperti per l'attuazione dei Piani di zona dove spesso è prevista la figura dello Psicologo). In qualche caso è individuato, nella relativa Carta dei Servizi, la specifica figura dello Psicologo di Piano. Tuttavia mai questa figura è prevista in modo strutturato e continuativo.

E'altresì vero che una parte significativa degli interventi nel sociale, in particolare per quelli che riguardano i minori, richiede una integrazione forte con il mondo della scuola. Così come molteplici sono i bisogni di questa Istituzione ai quali nessun Servizio è attualmente deputato a dare risposte.

Questa proposta di legge ha l'obiettivo di istituire, nella Regione Campania, il **Servizio di Psicologia Territoriale**, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, cui attribuire specifiche funzioni in campo Sociale e Scolastico.

Questo progetto di legge coglie un bisogno da sempre presente nelle comunità sociali e scolastiche e rappresenta un vero cambiamento di prospettiva da un concetto di consulenza individuale e centrata sul disagio ad un sistema di interventi sistemici e comunitari.

PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE

Art.1

(Istituzione e finalità del "Servizio di Psicologia del Territorio")

1. Al fine di garantire ai cittadini della regione Campania l'accesso a prestazioni sociali attinenti alle discipline psicologiche, è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione Campania, il Servizio di Psicologia del Territorio. Tale Servizio rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività psicologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.

2. I Comuni, in forma singola o associata, ovvero gli Ambiti Territoriali, competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della regione Campania, prevedono nei Piani Sociali di Zona i servizi di cui al comma 1 disciplinandone il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il servizio di cui al comma 1 è garantito in ogni Ambito Territoriale, con la presenza di almeno un operatore ogni diecimila abitanti.

4. Il Servizio di Psicologia del Territorio è finalizzato a:

- promuovere il pieno ed armonico sviluppo psicologico dell'individuo in relazione ai contesti di vita (familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi, e comunitari).
- contribuire al benessere nei sistemi di convivenza, fronteggiare e prevenire fenomeni di disagi relazionali in famiglia, scuola, comunità;

Art.2

(Compiti ed attività del Servizio di psicologia del Territorio)

Il servizio di Psicologia del Territorio svolge le seguenti attività:

- a) interventi in contesti residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale;
- b) interventi in Centri di Accoglienza/Assistenza per donne maltrattate;

- c) interventi a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e psicologica;
- d) interventi a favore delle famiglie con membri con disabilità;
- e) interventi in favore di famiglie ad alto rischio di disgregazione;
- f) interventi in favore di famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
- g) interventi in favore di minori e adulti dell'area penale;
- h) interventi che favoriscano la piena integrazione psicosociale dei cittadini immigrati;
- i) interventi di informazione e consulenza finalizzati al benessere della scuola, al successo formativo e alla prevenzione. Al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio.

Art.3

(Requisiti degli operatori)

I "Servizi di psicologia Territoriale" di cui alla presente legge, si avvalgono, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di operatori psicologi iscritti alla sezione A dell'Albo dell'Ordine degli Psicologi.

Art.4

(Norma finanziaria)

I Servizi di cui alla presente legge sono finanziati nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione dei Piani Sociali di Zona senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

I Servizi di cui all'art. 1, comma1, entrano in vigore, per ciascun Ambito Territoriale Sociale, all'adozione del rispettivo Piano Sociale di Zona approvato successivamente, e comunque non oltre tre anni, a partire dalla data di esecutività della presente legge. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.